



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2826/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3208/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3208/TFNSVE/2025-2026, 3208 - Ricorso proposto dalla società U.S.D. MIRANESE (matricola 780350) contro la società U.S.D. CAMPOCROCE (matricola 9130) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori BARBATO DAVIDE (matricola 2977149), BATTISTIN MICHAEL (matricola 5213912), BORDIN ALBERTO (matricola 5196959), GUIDO NICOLO (matricola 4002458) e ZECCHEL DANIELE (matricola 2766930)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 47,00 (quarantasette/00) per il calciatore Barbato Davide, in euro 60,00 (sessanta/00) per il calciatore Battistin Michael, in euro 156,00 (centocinquantesi/00) per il calciatore Bordin Alberto, in euro 306,00 (trecentosei/00)



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

per il calciatore Guido Nicolo ed in euro 60,00 (sessanta/00) per il calciatore Zecchel Daniele, e così complessivamente euro 629,00 (seicentoventinove/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 629,00 (seicentoventinove/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai